

IL DATORE DI LAVORO DELEGATO

Ritorniamo sull'argomento in quanto molto spesso ci vengono richiesti degli approfondimenti in tal senso.

L'art 2, comma 1 definisce il datore di lavoro ai fini della sicurezza *"il rappresentante legale o comunque il soggetto che ... ha la responsabilità ... in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa"*.

Quindi quella di *"datore di lavoro sostanziale"* è la figura del dirigente delegato a ricoprire tale funzione con un atto certo attraverso una delega quale prova storico-documentale del trasferimento delle funzioni stesse.

Tale delega è condizione necessaria al trasferimento soggettivo della responsabilità penale, ma al tempo stesso è anche una condizione sufficiente a produrre tale effetto.

Anche per le piccole imprese (fino a 10 addetti) vale quanto sopra, purchè classificate "non a rischio".

Ma con questo, non è che, nel caso, il Datore di lavoro si ritiene libero da ogni responsabilità: rimangono in capo a lui comunque le funzioni di garanzia sul versante della *culpa in vigilando*.

Rimane dunque la valutazione della responsabilità del soggetto delegante, il quale è tenuto in ogni caso a scegliere la persona giusta e a vigilare periodicamente sul suo operato.

Pertanto a detta delle più recenti interpretazioni normative, il ricorso allo strumento della delega non annulla il profilo di esposizione del soggetto delegante, ma più limitatamente lo riduce tenendo presente che ciò che importa è che i risultati di prevenzione indicati nella legge siano raggiunti.
